

STATUTO**"DINAMICHE INCLUSIVE APS"****Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)****SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) L' "Associazione "DINAMICHE INCLUSIVE", fondata il 4 maggio 2018, si costituisce oggi come Ente del Terzo Settore trasformando ed adeguando il proprio statuto ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

ART. 2) L' "Associazione "DINAMICHE INCLUSIVE APS" (di seguito indicata come Associazione) ha sede legale in Chieti, al Viale Benedetto Croce, n. 305, ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Organo di amministrazione non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività di interesse generale definite all'art. 5 D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117:

- Lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- Lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;*
- Lettera l) *formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- Lettera n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- Lettera p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di*

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Lettera x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Attività

L'Associazione, per perseguire gli obiettivi sopra esposti, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni o altri soggetti giuridici. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali:

- promuove corsi, seminari, tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone, anche in collaborazione con altri soggetti giuridici;
- propone ed eroga progetti formativi destinati ad aziende, enti pubblici, scuole, realtà sociali, etc., anche finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e soggetti svantaggiati (formazione continua, reinserimento lavorativo, orientamento al lavoro, out-placement);

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

- svolge attività di ideazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione di interventi volti all'inclusione sociale e lavorativa di soggetti fragili;
- svolge attività di formazione e sensibilizzazione in ambito interculturale e di inclusione sociale;
- promuove attività di sensibilizzazione, animazione e rafforzamento delle reti territoriali per il supporto all'integrazione dei soggetti più fragili;
- organizza convegni, manifestazioni ed eventi che promuovano la conoscenza dell'Associazione e delle sue attività;
- produce dispense, materiali didattici, articoli ed elaborati multimediali in genere;
- coopera con associazioni ed enti che abbiano finalità della medesima aspirazione o comunque tendenti al raggiungimento degli obiettivi che l'Associazione si prefigge;
- favorisce e promuove scambi culturali e mobilità internazionali tra le persone;
- promuove attività di mediazione culturale;
- promuove attività di sensibilizzazione all'accoglienza familiare attraverso l'adozione e interventi formativi rivolti alle aspiranti coppie adottive.
- organizza attività educative, laboratori, attività culturali per adulti e bambini/e.

Può, altresì, partecipare a progetti, avvisi pubblici, bandi, concorsi, le cui finalità siano riconducibili agli scopi e alle attività istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di propri associati.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'APS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs. 117/2017).

L'APS potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

SOCI

ART. 5)

L'adesione all'APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'APS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'APS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS.

ART. 6) Possono essere Soci dell'APS:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto

- associazioni di promozione sociale

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, che intendano contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'APS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare all'Organo di amministrazione domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'Organo di amministrazione dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Organo di amministrazione, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'APS;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'APS;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;



- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I

soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dall'Organo di amministrazione nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei suoi membri.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta presentata all'Organo di amministrazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Organo di amministrazione;
- Organo di controllo (eventuale)
- Organi di revisione legale dei conti (eventuale)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12)

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa





pag. 1

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'APS. Hanno diritto

al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il

pagamento della quota associativa. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in

assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di

tre deleghe.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino

ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione

dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno

una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione

o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione;

b. eleggere e revocare i membri dell'Organo di amministrazione e, se eletti, degli Organi di controllo e di revisione legale dei conti;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione, l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

f. deliberare sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



pag. 1

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;

h. deliberare sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'APS e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;

i. delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata all'Organo di amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



pag. 1

deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,

dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la

metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un

giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro

associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun

associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$

(tre quarti) degli associati.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno

tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea

straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno

diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si

rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in

videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e

l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la

discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



pag. 1

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16)

L'organo di amministrazione governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017). L'Organo di amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi, e resta in carica per tre esercizi.

I membri dell'Organo di amministrazione sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente dell'Organo di amministrazione, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta l'Organo di

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



pag. 1

amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) L'Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) L'Organo di amministrazione:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. elabora il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;

i. incarica o nomina soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita;

k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

JB

JB



pag. 1

ART. 19) L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che L'Organo di amministrazione riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Organo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente dell'Organo di amministrazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Ella presiede e convoca l'Organo di amministrazione; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'Organo di amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

pag. 1

ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'APS.

ART. 21) Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri della contabilità dell'APS, a predisporre e redigere il bilancio, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa, curando pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni del presidente, dotandosi di un c/c postale o bancario su cui confluiscono tutti gli introiti dell'APS.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS, determinandone contenuto, poteri e durata.

ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

ART. 22)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. La scelta dei componenti l'organo

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa

di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

ART. 23)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



pag. 1

ART. 24)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi derivanti da iniziative ed attività previste dall'art. 79 del D. Lgs. 117/2017, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. donazioni e lasciti testamentari;
- i. proventi derivanti da iniziative promozionali e raccolte fondi pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'APS vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



pag. 1

associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

BILANCIO

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dall'Organo di amministrazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il bilancio va redatto secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'APS entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Bilancio sociale può essere redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



pag. 2

risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

LIBRI SOCIALI

ART. 28)

L'APS deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



pag. 2

ART. 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti in analogo settore o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Chieti

presente atto è stato qui registrato il

15/1/2024

A.R.

13

carte

3

pagamento di €

200,00

effettuato il

12/1/2024

[Handwritten signature]



IL FUNZIONARIO
Gianfranco BRUERA

[Handwritten signature]

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa